

**Allegato A al n. 28.829/14.437 di Repertorio**

POSTEL S.P.A.

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata della società

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per Azioni che assume la denominazione "POSTEL - S.p.A.".

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.

ARTICOLO 3

3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Titolo II

Oggetto della Società

ARTICOLO 4

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1. stampa su qualunque supporto fisico e/o elettronico, in tutte le sue fasi (progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione, fornitura e commercializzazione);

2. la fornitura di servizi di marketing, anche a mezzo di reti informatiche e telematiche (comprese le attività di elaborazione dati, gestione e bonifica di liste e archivi, elaborazione elenchi anche on-line, realizzazione e personalizzazione di card, di materiali ed oggetti promo-pubblicitari) per i quali potrà curare anche l'acquisto e la distribuzione;

3. la fornitura di servizi e soluzioni informatiche, telematiche, cloud di qualsiasi ti-

	pologia e in qualsiasi modello di erogazione, servizi di gestione documentale fisica	
	e/o elettronica e in genere di ICT, nonché la fornitura delle relative piattaforme	
	tecnologiche per la gestione completa o parziale del processo, comprendendo la	
	prestazione di ogni servizio connesso, professionale e di supporto; tali servizi po-	
	tranno svolgersi anche in favore e/o presso terzi comprese pubbliche amministra-	
	zioni;	
	4. la progettazione, realizzazione, sviluppo, acquisto, gestione, fornitura e commer-	
	cializzazioni di beni e servizi per l'attività aziendale (e-procurement), anche attra-	
	verso piattaforme informatiche e telematiche;	
	5. lo svolgimento di attività riguardanti i processi aziendali amministrativi, gestiona-	
	li, di comunicazione (fax, web, call center, mobile services, ecc.), di customer care,	
	di customer relationship management (CRM), di system integrator, di project ma-	
	nagement, di consulenza, formazione, assistenza organizzativa, tecnica e strategica,	
	di elaborazione dati, con esclusione di quelle riservate per legge.	
	6. la vendita al dettaglio e all'ingrosso, per conto proprio o di terzi, di articoli di can-	
	celleria (buste, scatole da imballo, nastri adesivi, ecc.) strumentali alla spedizione	
	di oggetti postali.	
	7. servizi informatici e gestione di siti "portali" a supporto e/o abilitanti l'esecuzio-	
	ne di pagamenti on line.	
	4.2 Esclusivamente ed unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la So-	
	cietà potrà anche, in via esemplificativa e non esaustiva:	
	- compiere attività di logistica integrata, ivi compresa la gestione ed evasione degli	
	ordini di beni nonché le attività di immagazzinamento, spedizione e fatturazione	
	anche per conto terzi;	
	- acquistare e cedere brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione e comunque	

altri diritti di privativa;

- partecipare a bandi di gara, contratti, o appalti, anche della Pubblica Amministrazione, per la prestazione di servizi e/o la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni e/o servizi inerenti l'oggetto sociale ovunque e da chiunque banditi.

4.3 Le attività produttive e commerciali indicate nel presente articolo saranno svolte con le autorizzazioni di legge, ove necessario.

4.4 La Società, per quanto necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle normative vigenti, potrà altresì compiere, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

### Titolo III

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Patrimoni destinati

#### ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 20.400.000,00 (ventimilioniquattrocentomila virgola zero zero) rappresentato da n. 20.400.000 (ventimilioniquattrocentomila) azioni, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

5.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.3 La società potrà acquisire dai soci nonché dalle società del Gruppo Poste Italiane finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 L'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

#### ARTICOLO 6

6.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili, non convertibili o

con warrants a seguito di delibera assunta dall'Assemblea straordinaria.

#### ARTICOLO 7

7.1 La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis cod. civ. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria.

#### Titolo IV

##### Trasferimento delle azioni - Recesso

#### ARTICOLO 8

8.1 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le obbligazioni convertibili, i diritti di sottoscrizione o di acquisto di azioni e/o obbligazioni, a ciascuno degli altri soci spetta il diritto di prelazione proporzionale alla sua partecipazione per l'acquisto delle azioni oggetto del trasferimento.

8.2 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla in diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente agli altri soci.

#### ARTICOLO 9

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi di cui all'art. 2437 cod. civ..

9.2 E' escluso il diritto di recesso per le deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della società;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### Titolo V

##### Assemblea degli azionisti

#### ARTICOLO 10

10.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo ammini-

strativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccomandata a/r, il telegramma, il fax, la posta elettronica.

10.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato italiano detenga direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 11

11.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e quella di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

11.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla prima.

11.3 L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### ARTICOLO 12

12.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolar-

mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

12.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale non presenti, dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

### ARTICOLO 13

13.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

13.2 Ove richiesto, i soci devono esibire i propri titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

13.3 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza e/o audiovideo conferenza.

È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

a) che almeno il segretario della riunione o il notaio, che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto ed al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;

b) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso documentazione. Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.

13.4 Il voto segreto non è ammesso.

#### ARTICOLO 14

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente, ove nominato.

In assenza del Presidente e del vicepresidente l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista.

#### Titolo VI

#### Amministrazione

#### ARTICOLO 15

15.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

15.2 Ove la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la composizione di quest'ultimo deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e rego-

lamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.3 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

15.4 Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

15.5 Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al terzo comma, lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei

provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

15.6 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

15.7 Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

## ARTICOLO 16

16.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, comma uno, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia

	di equilibrio tra i generi, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o	
	nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla suc-	
	cessiva assemblea.	
	16.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea cessa l'intero consiglio. In tal caso l'assemblea è convocata d'urgen-	
	za dal collegio sindacale per provvedere alle nuove nomine.	
	ARTICOLO 17	
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua no-	
	mina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Pre-	
	sidente ed eventualmente un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso	
	di sua temporanea assenza o impedimento.	
	La carica di Vice presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.	
	17.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di impedimento, il	
	Vice Presidente, convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	17.3 Il Consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.	
	ARTICOLO 18	
	18.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il	
	quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	18.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:	
	a. la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo com-	
	ma cod. civ.;	
	b. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	

c. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

#### ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti di cui all'art. 10 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

19.2 Il Consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare la delega e, se lo ritiene, procedere alla nomina di altro amministratore delegato.

Il consiglio, su proposta del presidente o dell'amministratore delegato, sentiti rispettivamente l'amministratore delegato o il presidente, può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione, determinando le modalità di riferimento al consiglio di amministrazione.

19.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni 180 (centottanta) giorni al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

19.4 Gli organi delegati sono inoltre tenuti a fornire le suddette informazioni all'organo amministrativo della società controllante.

19.5 Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali e procuratori speciali, determinando i poteri loro attribuiti.

#### ARTICOLO 20

20.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal Collegio sindacale o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

20.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica (o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione).

20.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, senza il rispetto dei termini di preavviso. In tal caso, il Presidente (o il Vicepresidente) comunicherà agli altri membri dell'organo amministrativo, nel corso della riunione del Consiglio così convocata, le motivazioni d'urgenza che hanno dato luogo al mancato rispetto del termine di preavviso.

20.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza e/o audiovideo conferenza. In tale ipotesi si applicano le previsioni di cui all'art. 13, terzo comma, del presente statuto.

20.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale.

20.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente) ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

20.7 Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

20.8 Qualora uno o più consiglieri si astengano dalla votazione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non si terrà conto di dette astensioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ARTICOLO 21

21.1 L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società, anche nei confronti delle istituzioni. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta al Vicepresidente. Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i limiti, anche ad uno o più amministratori, tanto separatamente che congiuntamente. Poteri di rappresentanza possono essere conferiti anche a procuratori o dipendenti.

La funzione di controllo interno, ove presente, riferisce al consiglio di amministrazione o, in alternativa, ad un comitato interno all'uopo costituito dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 22

22.1 All'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'assemblea ordinaria; la deliberazione ha efficacia anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio di amministrazione in relazione all'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

	All'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso in cui siano state attribuite	
	deleghe di cui all'art. 19, 1° comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi	
	dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile.	
	E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.	
	La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta,	
	ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascu-	
	no dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso	
	deliberato per la carica di amministratore.	
	ARTICOLO 23	
	23.1 Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con	
	deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o	
	transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con delibera-	
	zione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino al-	
	meno un terzo del capitale sociale.	
	23.2 Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino al-	
	meno un terzo del capitale sociale.	
	Titolo VII	
	Collegio Sindacale	
	ARTICOLO 24	
	24.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	24.2 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e ne	
	nomina il Presidente. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.	

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

24.3 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato costituito.

24.4 Ai componenti il Collegio sindacale spetta un compenso fisso annuale che sarà determinato dall'assemblea per tutta la durata della carica. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

24.5 È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire alle riunioni a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 13, terzo comma, ove applicabile, del presente statuto.

## Titolo VIII

### Revisore contabile

#### ARTICOLO 25

25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge.

25.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

25.3 La durata dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla normativa vigente in materia.

	Titolo IX	
	Bilanci e utili	
	ARTICOLO 26	
	26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.	
	ARTICOLO 27	
	27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti secondo deliberazione dell'assemblea.	
	27.2 Ove consentito dalla legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.	
	Titolo X	
	Scioglimento e liquidazione della società	
	ARTICOLO 28	
	28.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.	
	Titolo XI	
	Clausola compromissoria	
	ARTICOLO 29	
	29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma su ricorso presentato dalla parte che	

intende azionare la presente clausola compromissoria.

29.2 Il Collegio così nominato, se non vi abbia già provveduto il Presidente del tribunale al momento della nomina, designerà tra i componenti l'arbitro con le funzioni di Presidente.

29.3 La sede del Collegio arbitrale sarà in Roma e gli arbitri decideranno secondo diritto, applicando le norme dettate in materia di arbitrato rituale dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

29.4 Sono soggette alla disciplina prevista anche le controversie promosse nei confronti dei soci e/o della società dagli amministratori, dai liquidatori e dai sindaci della società stessa ovvero quelle promosse dai soci e/o dalla società nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.

#### ARTICOLO 30

##### Clausola transitoria

Le disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 24 finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto.

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio